



**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 11/2013

OGGETTO: *Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Accordo annualità economiche 2012-2013 - Direttive alla delegazione trattante*

Il giorno ventisei del mese di marzo duemilatredici, a partire dalle ore 08:45 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	Claudio Lubatti	Presidente Agenzia	X	
2.	Barbara Bonino	Consigliere d'Amministrazione	X	
3.	Franco Campia	Consigliere d'Amministrazione		X
4.	Giuseppe Catizone	Consigliere d'Amministrazione	X	

*E' presente l'Ing. **Cesare Paonessa**, Direttore Generale f.f., che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Claudio Lubatti** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – Accordo annualità economiche 2012-2013 – Direttive alla delegazione trattante

A relazione del Presidente,

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 2 lett. a) e dall'art. 5 comma 1 del CCNL 1/4/1999, è necessario procedere alla contrattazione decentrata integrativa per definire la destinazione del fondo delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2012 e 2013, in particolare relativamente a tutto il personale non dirigenziale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Con la contrattazione decentrata relativa agli anni 2009, 2010 si è provveduto ad effettuare un'operazione di razionalizzazione e contenimento del fondo nei termini di seguito definiti; ciò è avvenuto anche in occasione dell'approvazione dell'ipotesi di CCDI – annualità 2011, avvenuta con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 2/2012 del 26/01/2012. In tale frangente il Consiglio d'Amministrazione aveva anche ritenuto opportuno che l'ammontare delle risorse decentrate stabili per l'anno 2011 definisse altresì la base per la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2012.

Con riferimento alle risorse decentrate stabili, ovvero delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, esse sono state determinate a valere dal 2006 in funzione della completa copertura della dotazione organica in un ammontare pari ad € 261.236,12.

Tenuto conto che l'Agenzia non ha completato la copertura della dotazione organica, analogamente a quanto operato con gli accordi decentrati relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, si procede, anche per gli anni 2012 e 2013, alla riduzione delle risorse decentrate stabili per un importo annuo di € 26.241,91, ovvero per un importo pari a quanto già detratto negli anni passati.

L'importo derivante dalla predetta riduzione, risultante pari ad € 234.994,21 costituisce l'importo delle risorse stabili per l'annualità 2012; detto importo è stato oggetto di specifico provvedimento costitutivo (determinazione dirigenziale 549/2011).

Con riferimento alle risorse stabili per l'annualità 2013, l'importo € 234.994,21 è stato oggetto di specifico provvedimento costitutivo (determinazione dirigenziale 489/2012)

I predetti importo anche per gli anni 2012 e 2013 non vengono assoggettati all'applicazione dell'incremento delle risorse decentrate stabili nei termini di cui all'art. 8 comma 2 del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali quadriennio 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 28/02/2008; il mancato adeguamento è pari ad € 2.614,38.

Per quanto riguarda la definizione dell'ammontare delle risorse variabili, esse coincidono sostanzialmente con le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei precedenti esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL 1/4/1999.

Tale importo ammonta per l'anno 2012 ad € 137.873,91.

Come negli anni precedenti, si ritiene opportuno che l'accordo decentrato preveda che la quota di risorse del fondo, già destinata al finanziamento della retribuzione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità (nonché della correlata retribuzione di risultato) del personale che nel 2012 sia risultato titolare di incarichi dirigenziali a tempo determinato, non sia portata in aumento alle risorse dell'anno successivo per la quota non utilizzata in tutto o in parte per le medesime finalità, ma costituisca economia di bilancio.

Parimenti, l'accordo deve prevedere che non sia portata in aumento alle risorse dell'anno successivo ma costituisca economia di bilancio la quota di risorse del fondo decentrato già destinata al finanziamento della progressione orizzontale (art. 17, co. 2 lett. b) del CCNL 1/4/1999) e dell'indennità di comparto (art. 33 del CCNL del 22/1/2004) del personale che, per effetto di

attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, sia stato collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18, comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le predette prescrizioni sono applicabili anche all'annualità economica 2013, in funzione della durata del periodo di collocamento in aspettativa del personale di cui al citato art. 18, comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stimabile, in funzione della durata degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, così come prorogati di novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione, avvenuta in data 12/02/2013, così come previsto dalle delibere di incarico del CDA 11.1 11.2 e 11.3 del 29/10/2009, a tutto il 12/05/2013.

Gli istituti contrattuali a cui sono destinate le risorse del fondo decentrato 2012 e di quello per il 2013 sono i seguenti:

- a) incremento tabellare (progressione orizzontale) – art. 17, co. 2 lett. b) del CCNL 1/4/1999:

il fondo finanzia le progressioni orizzontali intervenute negli anni precedenti; stante la disposizione di legge di cui all'articolo 9 "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n° 122, il fondo non potrà essere variato in aumento per finanziare nuove progressioni;

- b) retribuzione posizioni delle organizzative e alte professionalità – art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 1/4/1999:

il fondo finanzia le posizioni attivate;

- c) retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità – art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 1/4/1999;

il fondo finanzia le retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità nei limiti stabilite dalla contrattazione nazionale;

- d) indennità di comparto – art. 33 del CCNL del 22/1/2004:

il fondo finanzia le indennità previste dall'art. 33 del CCNL del 22/1/2004 che per loro natura hanno carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e compete a tutto il personale a tempo determinato ed indeterminato per 12 mensilità, ivi compresi i lavoratori incaricati di una posizione organizzativa;

- e) compensi per specifiche responsabilità affidate a personale cat C e D che non risulti incaricato di posizioni organizzative – art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999;

il fondo finanzia le indennità per compiti che comportano specifiche responsabilità; l'indennità viene corrisposta al personale a tempo indeterminato che non sia già titolare di posizione organizzativa; si fa riferimento ai compiti attinenti a specifiche funzioni inquadrabili nell'assetto organizzativo dell'ente così come stabilito nell'allegato B al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, assegnate ai dipendenti; si richiamano le disposizioni contenute nel CCDI sottoscritto il 30/06/2008 in ordine ai criteri ed ai valori per la corresponsione delle indennità;

- f) Compensi incentivanti – art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL del 1/4/1999.

I fondi destinati alla retribuzione di risultato delle posizioni delle organizzative e alte professionalità ed ai compensi incentivanti sono finalizzati all'incentivazione del raggiungimento degli obiettivi dell'ente ed al miglioramento organizzativo continuo. A tal proposito saranno richiamate

nell'accordo le disposizioni già contenute nel CCDI sottoscritto il 18/07/2005.

In particolare, il premio individuale da attribuire a ciascun dipendente è calcolato sull'importo massimo del premio, in funzione dei seguenti fattori:

- a) per il 60% in relazione al punteggio complessivo ottenuto con il sistema di valutazione permanente (art. 11 bis del CCDI sottoscritto il 18/07/2005);
- b) per il 40% in relazione alla partecipazione agli obiettivi di ente o di gruppo di appartenenza ed al relativo grado di raggiungimento degli stessi risultante dalla scheda obiettivi. Qualora il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi sia ascrivibile a cause indipendenti dalla prestazione e dal comportamento del dipendente, ai fini dell'erogazione del compenso si prescinde da tale elemento.

Il sistema di valutazione ha carattere di permanenza e univocità in quanto l'Agenzia alla fine di ogni esercizio, valuta ogni dipendente utilizzando un medesimo strumento (scheda di valutazione) finalizzato all'applicazione sia delle progressioni orizzontali sia all'attribuzione del premio di risultato.

Il direttore generale o il direttore d'Area competente (valutatori), sentiti i superiori gerarchici dell'interessato (P.O./Alta Specializzazione e dirigente) ove esistenti, hanno a disposizione 4 fattori di valutazione, a ciascuno dei quali è attribuito un peso non inferiore a 1 e non superiore a 4, che esprimono l'apporto del dipendente in termini di:

1. prestazione intesa come impegno espresso nella attività svolte
2. soluzione dei problemi, intesa come capacità di identificare i problemi e di assumere le iniziative per la loro soluzione, di rispettare le scadenze temporali assegnate (risultato);
3. grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente intesa come capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, integrazione con il gruppo e con il responsabile, capacità di collaborazione con quanti operano per la stessa attività, sia nel gruppo di appartenenza che in altri servizi, nell'ambito del piano esecutivo di gestione;
4. iniziativa personale intesa come capacità di assumere formulare proposte di miglioramento e di snellimento delle procedure.

La valutazione viene comunicata mediante un colloquio del valutatore con il dipendente interessato, nel corso del quale sono considerate e discusse le eventuali osservazioni del dipendente, che il medesimo può riportare sulla scheda, prima di apporvi la firma per presa visione. Le schede sono conservate agli atti.

Con riferimento alla partecipazione del dipendente agli obiettivi di ente o di gruppo di cui alla predetta lett. b), lo stesso art. 14 del CCDI del 2005 stabilisce che il fondo sia strettamente correlato al Piano Esecutivo di Gestione ed al Piano degli Obiettivi, che individuano per il direttore generale e per i dirigenti gli obiettivi e le risorse assegnate per il loro raggiungimento.

La scheda obiettivi dei dipendenti, degli titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità riporta il grado di raggiungimento degli obiettivi risultante dalla verifica operata dal direttore generale o dal direttore d'Area tenuto conto del Referto del controllo di gestione per l'anno.

La valutazione sul raggiungimento obiettivi viene comunicata mediante un colloquio del direttore o del dirigente con il dipendente interessato, nel corso del quale sono considerate e discusse le eventuali osservazioni del dipendente, che il medesimo può riportare sulla scheda, prima di apporvi la firma per presa visione. Le schede sono conservate agli atti.

Sulla base delle disposizioni contrattuali integrative richiamate, il direttore generale, tenuto conto delle compatibilità economiche generali dell'Ente e dei criteri di ripartizione del Fondo concordati, fissa annualmente l'importo del premio individuale massimo per ciascuna categoria di personale.

Per quanto riguarda le retribuzioni di risultato dei titolari di posizioni organizzative e dei titolari di incarichi conferiti per valorizzare alte professionalità il CCNL Regioni ed Autonomie Locali prevede che siano fissate rispettivamente sino al 25% e al 30% del valore economico della posizione assegnata.

Con riferimento al compenso incentivante, ai sensi dell'art. 14 co. 2 del CCDI, il Direttore generale, tenuto conto delle compatibilità economiche generali dell'Ente e dei criteri di ripartizione del Fondo concordati, fissa annualmente l'importo del premio individuale massimo per ciascuna categoria.

Costituisce criterio generale di ripartizione delle risorse decentrate, la possibilità di adeguare le diverse destinazioni alle effettive necessità di finanziamento dei singoli fondi in relazione al personale in servizio (compreso il personale assunto con contratto a tempo determinato), nonché agli effetti derivanti dall'applicazione della contrattazione nazionale.

Ai fini della distribuzione delle risorse tra i diversi istituti contrattuali, si definisce quale criterio generale la prioritaria allocazione delle risorse decentrate stabili agli istituti che hanno carattere di stabilità e continuità nel tempo.

Il finanziamento dei compensi incentivanti (lett. f) deve avvenire integralmente con le risorse di cui all'art. 17 comma 5 del CCNL 1/4/1999 non utilizzate negli anni precedenti; in relazione all'effettiva distribuzione di tali risorse, la quota delle risorse decentrate stabili non utilizzate costituirà economia di bilancio e non sarà portata in aumento alle risorse dell'anno successivo.

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 14/5 del 174/12/2009 è stata costituita la delegazione trattante abilitata alle trattative per la stipulazione del Contratto collettivo decentrato integrativo nelle persone del direttore generale f.f. Cesare Paonessa, cui è affidata la funzione di presidente della delegazione e del sig. Antonio Camposeo, dirigente del Servizio giuridico, contratti e personale.

Alla delegazione trattante sono indirizzate le predette direttive per la contrattazione decentrata.

La delegazione trattante dovrà inoltre attenersi alle seguenti disposizioni di legge che intervengono in merito al costo del personale nelle pubbliche amministrazioni:

- il decreto-legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/08/2011, n. 141 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;
- l'articolo 9 "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n° 122 – dispone:
 - o a. "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da

eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14.” (comma 1) – BLOCCO TRATTAMENTI ECONOMICI;

- o b. “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”. (comma 2-bis) – LIMITE 2010 FONDI ANNI SUCCESSIVI e RIDUZIONI PROPORZIONATE;
- o c. “I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. ..omissis..” (comma 4) – RECUPERO AUMENTI RETRIBUTIVI SUPERIORE AL 3,2%;
- o d. “Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203” (comma 17) – BLOCCO CONTRATTI;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato,

Vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i.

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale”.

Visti gli artt. 7 e 12 dello Statuto, che definiscono le competenze del Consiglio di amministrazione.

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Acquisito il parere favorevole del direttore generale f.f. in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi:

1. di confermare anche per gli anni 2012 e 2013, per i motivi espressi in narrativa, la riduzione delle risorse decentrate stabili destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per un importo di € 26.241,91 confermando le stesse in € 234.994,21;
2. di dare atto che le risorse le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei precedenti esercizi finanziari da portare in aumento alle risorse stabili sono stimate in € 137.873,91 per l'anno 2012 mentre, per l'anno 2013 sarà effettuata una stima in funzione della durata del periodo di collocamento in aspettativa del personale di cui al citato art. 18, comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. di fornire alla delegazione trattante gli indirizzi espressi in narrativa al fine di procedere nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata all'accordo con le OO.SS relativo alla destinazione del fondo delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per gli anni 2012 e 2013;
4. di autorizzare la delegazione trattante a presentare alle organizzazioni sindacali di categoria una piattaforma contrattuale redatta sulla base delle direttive di cui al punto 1 il cui testo condiviso con le OO.SS. (ipotesi di accordo) dovrà necessariamente essere sottoposto ad approvazione definitiva al Consiglio d'Amministrazione;
5. di dare atto che il controllo in materia di contrattazione integrativa del Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avverrà sull'ipotesi di accordo prodotto dalle parti e prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva da parte del Consiglio d'Amministrazione;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dott. Claudio Lubatti	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ing. Cesare Paonessa